



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/07/2009

=====

ADDI' 06/07/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	ROBANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALTA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
FICHERA	Daniela	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: ASTORRE - COPPOTELLI - COSTA - DE ANGELIS - DI CARLO - ZARATTI


DELIBERAZIONE N. 502

Oggetto:

Utilizzazione risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza delle risorse statali di cui al D.M. 6 agosto 2008, secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR 601/2007 e al D.M 6 agosto 2008. Importo complessivo € 25.896.773,16, Cap. H 41131 - € 2.000.000,00 Cap. H 41550 es. fin. 2009.



502 - 6 LUG. 2009 *Mr*



OGGETTO: Utilizzazione risorse del Fondo Regionale per la non autosufficienza e delle risorse statali di cui al D.M. 6 agosto 2008, secondo i criteri e le modalità di cui alla DGR 601/2007 e al D.M 6 agosto 2008. Importo complessivo € 25.896.773,16, Cap. H 41131 - € 2.000.000,00 Cap. H 41550 es. fin. 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.";

VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (Art. 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)";

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009";

VISTA la DGR 968 del 22 dicembre 2008 recante "Bilancio annuale e pluriennale 2009-2011. Approvazione documento tecnico (art. 17, comma 9 e 9 bis legge regionale 20 novembre 2001, n.25)"





VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162 recante "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave";

VISTO in particolare l'articolo 39, comma 2, lettera l-bis) e l-ter) della legge n. 104 del 1992, così come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 162 del 1992, che prevede che le Regioni possono:

- a) provvedere alla programmazione di interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone con handicap di particolare gravità di cui all'articolo 3, comma 3, mediante forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale;
- b) disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati;

VISTO l'articolo 55 della legge regionale 13 settembre 2004, n. 11 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004", che istituisce il fondo socio-sanitario regionale per la non autosufficienza (capitolo di spesa H41550);

VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" che, fra l'altro, all'articolo 7, comma 3, modifica la denominazione del capitolo di spesa H41550 definendolo "fondo regionale per la non autosufficienza";

VISTO l'art. 3 della l.r. 20/2006 che stabilisce che sono finanziati con le risorse del fondo:

- a) specifici interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per anziani non autosufficienti, allo scopo di evitare il ricovero in strutture residenziali;
- b) servizi di sollievo alla famiglia, per affiancare i familiari che accudiscono la persona non autosufficiente ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità di cura durante l'orario di lavoro e anche nei periodi di temporanea impossibilità di accudire la persona non autosufficiente;
- c) dimissioni ospedaliere protette per soggetti temporaneamente non



502 - 6 LUG. 2009 *RD*



autosufficienti e non in grado di organizzare in modo autonomo il rientro al proprio domicilio e la continuazione delle cure, mediante l'organizzazione di interventi di assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, programmati in base ad una valutazione complessiva dei bisogni di tali soggetti;

d) assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per i soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;

e) interventi di sostegno alla persona disabile non autosufficiente ed alla famiglia, attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;

f) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati, previa verifica del titolo professionale dell'operatore prescelto in relazione alle prestazioni da erogare;

g) interventi economici straordinari per concorrere ai costi di deistituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, dei disabili non autosufficienti e di qualsiasi altro soggetto non autosufficiente.



VISTO

altresì l'articolo 4 della l.r. 20/2006 per il quale la Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi del proprio piano socio-assistenziale, stabilisce con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di servizi sociali:

- a) le fasce della non autosufficienza e le corrispondenti misure assistenziali differenziate in relazione ai differenti livelli di disabilità;
- b) i criteri e le modalità per regolamentare l'accesso alle misure assistenziali, tenendo conto anche delle condizioni economiche dell'assistito;
- c) gli obiettivi e le priorità d'intervento;
- d) i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo, sulla base di quote capitarie ponderate tra gli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996;
- e) le linee guida per la formulazione dei piani distrettuali di cui all'articolo 5 e per la relativa attuazione;
- f) le modalità per la verifica dei servizi e degli interventi attivati con le risorse del Fondo, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e della Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36.


VISTO

l'articolo 5 della l.r. 20/2006 (Piano distrettuale per la non autosufficienza)

1. Gli interventi ed i servizi di cui all'articolo 3 sono inseriti in un documento denominato "piano distrettuale per la non autosufficienza", adottato, in conformità agli indirizzi della Regione, dai comuni facenti parte degli ambiti territoriali di cui



502 - 6 LUG. 2009 *DP*




all'articolo 47, comma 1, lettera c) della l.r. 38/1996 e dal Comune di Roma con le stesse modalità seguite per l'adozione dei piani di zona distrettuali di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale, coinvolgendo anche le organizzazioni sindacali, la Consulta per i problemi della disabilità e dell'handicap di cui alla l.r. 36/2003, nonché i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 328/2000.

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

- a) gli interventi e i servizi da realizzare;
- b) le modalità organizzative e le risorse umane, finanziarie e strumentali per la realizzazione degli interventi e dei servizi;
- c) le forme di concertazione e di raccordo con le aziende unità sanitarie locali e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. I comuni capofila degli ambiti territoriali di cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), della l.r. 38/1996 e il Comune di Roma, presentano, entro il 15 novembre dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, all'Assessorato competente della Regione Lazio una rendicontazione sui servizi e gli interventi finanziati con le risorse del fondo, pena la mancata erogazione del fondo nell'anno successivo.



VISTA la DGR 601/2007 "Art. 4 della l.r. 20/2006. Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse" ed in particolare i criteri di riparto del Fondo per la Non Autosufficienza indicati al punto 4);


PRESO ATTO della disponibilità sul capitolo H41550 della somma di € 2.000.000,00 quale Fondo per la non autosufficienza per l'anno 2009;

VISTO il D.M. 12 ottobre 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale di concerto con il Ministro della Salute, il Ministro delle Politiche per la Famiglia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze che in sede di riparto attribuiva alla Regione Lazio € 8.394.171,09;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario ad acta 5 settembre 2008, n. 18 - Approvazione della "Programmazione per l'integrazione socio sanitaria nella Regione Lazio" e "Linee guida per la



502 - 6 LUG. 2009 *RS*




stesura del Piano Attuativo Locale triennale 2008-2010" - che prevedeva l'utilizzo della somma di € 8.394.171,09 proveniente dal fondo nazionale per le non autosufficienze di cui alla legge 296/2006, art. 1 comma 1264;

PRESO ATTO che la somma di € 8.394.171,09 non è stata utilizzata e pertanto rimane nel capitolo H41131;

VISTO il D.M. 06/08/2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle politiche della famiglia, che in sede di riparto destina alla Regione Lazio per l'anno 2008 la somma di € 25.896.773.16 iscritta a bilancio regionale sul capitolo H41131;

VISTE le finalità dell'articolo 2, comma 1, lettere a) b) e c) del DM 06 agosto 2008 e cioè l'attivazione o rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio assistenziali con riferimento prioritario alla domiciliarità, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente;





CONSIDERATO che le finalità del sopra citato Decreto, in particolare la lettera c), vengono realizzate in ambito regionale attraverso l'attuazione dei Piani per la non autosufficienza secondo quanto previsto dalla l.r. 20/2006, art. 3 sopracitato;

PRESO ATTO pertanto della disponibilità complessiva di € 14.000.000,00 per i Piani della non autosufficienza 2009, di cui € 12.000.000,00 sul capitolo H41131, € 2.000.000,00 sul capitolo H41550, Es. finanziario 2009, da ripartire tra i Distretti con successiva determinazione;

RITENUTO opportuno che le risorse per gli interventi e servizi per le persone non autosufficienti, secondo la definizione di cui al punto 1 dell'Allegato A della DGR 601/2007, da destinarsi prioritariamente ad interventi e servizi a favore della domiciliarità da realizzarsi nei piani distrettuali per la non autosufficienza, vengano ripartite a livello distrettuale in base ai criteri espressi al punto 4 della DGR 601/2007 e che le stesse saranno erogate dopo la verifica della coerenza dei Piani distrettuali per la non autosufficienza secondo le linee guida di cui all'Allegato A della suddetta DGR;

VISTA la DGR 2499 6 maggio 1997: "Primi provvedimenti per la realizzazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali. Leggi 41/93, 55/93 e regolamento 6 settembre 1994 n. 1", con la quale è stata, tra l'altro, fissata la diaria giornaliera presso le RSA nonché la percentuale delle spese di gestione da



porre a carico del Fondo Sanitario regionale, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art.11, l.r. n.41/93;

VISTA la DGR 859/01 "Concorso finanziario della Regione Lazio agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le R.S.A. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n.ri 41/1993, n. 55/1993 e al Regolamento Regionale 6 settembre 1994 n. 1"

VISTA la DGR 98/2007 concernente "Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio - rimodulazione diaria giornaliera R.S.A." ;

RITENUTO necessario al fine di favorire il mantenimento delle condizioni di autonomia di coloro che sono stati presi in carico dai servizi socio assistenziali e socio sanitari secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2008, art. 2, comma 1, lettera b, di finalizzare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo H41131 quale contributo ulteriore per finanziare le spese sostenute dai Comuni per il pagamento delle rette per le R.S.A. relativamente agli utenti con un reddito ISEE inferiore a 13.000,00 e di ripartire le risorse proporzionalmente alle spese sostenute per le rette nel 2007;

VISTO il DPCM 23.02.2006, n. 185 "Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'art 35, comma 7 della legge 27.12.2002, n. 289", pubblicato sulla G.U. del 19.05.2006, n 115;

VISTA la DGR n. 681 del 7.09.2007 avente ad oggetto: "Accordo regionale per l'integrazione scolastica e formativa degli studenti con disabilità" (Legge 5 febbraio 1992 n.104);

VISTA la DGR 5 agosto 2008, n. 598 concernente "Interventi volti ad affrontare i bisogni formativi e l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità" che alla lettera E, punto a) prevede sostegno alle attività di integrazione scolastica dei soggetti con disabilità, che prevedano l'utilizzazione di figure professionali quali gli AEC (Assistenti Educativi Culturali), anche in funzione della definizione del profilo professionale dell' "Assistente all'autonomia e alla comunicazione";

RITENUTO necessario al fine di sostenere l'assistenza dei minori non autosufficienti inseriti nella scuola dell'obbligo onde favorire il mantenimento degli stessi in situazione di autonomia secondo quanto previsto dal DM 6 agosto 2008, art. 2, comma 1, lettera b), finalizzare la somma di € 3.500.000,00 quale contributo ai Comuni per i costi da sostenere per gli AEC (Assistenti



502 - 6 LUG. 2009 *DR*

Educativi Culturali) secondo i criteri e le modalità che saranno indicati con successivo provvedimento;

VISTE le finalità dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del DM 06 agosto 2008 e cioè "previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e semplifichino l'informazione e l'accesso ai servizi socio-sanitari";

RITENUTO opportuno, al fine di finanziare i punti unici di accesso, finalizzare la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo H41131 secondo i criteri e le modalità che saranno indicati con successivo provvedimento;

VISTE le finalità dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del DM 06 agosto 2008 e cioè "attivazione di modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di assistenza che tenga conto delle prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari di cui la persona non autosufficiente ha bisogno, favorendo la prevenzione e il mantenimento di condizioni di autonomia, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie";

RITENUTO opportuno, al fine di finanziare tale attivazione, finalizzare la somma di € 3.396.773,16 sul capitolo H41131 per attivazione di modalità innovative di presa in carico della persona non autosufficiente anche attraverso l'uso di nuove tecnologie secondo i criteri e le modalità che saranno indicati con successivo provvedimento;

ESPERITA la procedura di concertazione;

ACQUISITO il parere del Tavolo Interistituzionale permanente regionale nella seduta del 10 giugno 2009;

All'unanimità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, che integralmente si richiamano:

- 1a. di utilizzare le risorse finanziarie di seguito indicate per la realizzazione degli interventi e servizi previsti nei Piani distrettuali per la non autosufficienza:



502 - 6 LUG. 2009 *M*

1. la somma di € 12.000.000,00 sul capitolo H41131 quale integrazione del Fondo per la non autosufficienza secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lettera c) del DM 6 agosto 2008;
 2. la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo H41550 quale fondo regionale per la non autosufficienza esercizio finanziario 2009;
- 1b. di applicare per i fondi di cui al punto 1.a1 e 1.a2 i criteri di riparto tra i Distretti socio assistenziali indicati al punto 4 della DGR 601/2007;
- 1c. di applicare per la redazione dei Piani le linee guida contenute nell'Allegato A della DGR601/2007. I piani sono approvati con le medesime modalità utilizzate per l'approvazione dei Piani di Zona distrettuali, di cui all'art. 51 della l.r. 38/1996.
2. di finalizzare la somma di € 5.000.000,00 sul capitolo H41131 quale contributo ulteriore per finanziare le spese sostenute dai Comuni per il pagamento delle rette per le R.S.A. relativamente agli utenti con un reddito ISEE inferiore a 13.000,00. Le risorse saranno ripartite proporzionalmente alle spese sostenute per le rette nel 2007;
3. di utilizzare le risorse finanziarie di seguito indicate sul capitolo H41131 per le seguenti finalità secondo criteri e modalità che saranno stabiliti con successivo provvedimento:
- "€ 3.500.000,00 per l'integrazione scolastica degli alunni disabili e con problematiche psicosociali, frequentanti istituzioni scolastiche fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria di I grado, da assegnare quale contributo ai Comuni capofila di distretto, per sostenere i costi relativi alle figure degli Assistenti Educativi Culturali (AEC)".
 - € 2.000.000,00 per i Punti Unici di Accesso.
 - € 3.396.773,16 per attivazione di modalità innovative di presa in carico della persona non autosufficiente anche attraverso l'uso di nuove tecnologie;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 08 LUG. 2009

